



Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 0268/09 DEL 04 SET. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D.P.C.M. n.97 del 6 maggio 2005, di approvazione dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ed in particolare l'art. 14 comma 4 relativo alla procedure di nomina dell'Ispettore Nazionale del Corpo Militare della CRI;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2008, con il quale vengono sciolti gli Organi Statutari dell'Associazione;
- VISTO l'art. 16, comma 2, dello Statuto CRI in base al quale la Croce Rossa Italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una componente volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'art. 9 comma 2 disciplinati da appositi regolamenti;
- VISTO l'art. 48 dello Statuto della CRI;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 362/05 del 01.07.2005 relativa all'approvazione del primo "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana";
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 250/09 del 25.08.2009 relativa all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana";
- VISTA la nota Prot.2073/ID del 30.06.2009 del Commissario del Comitato Provinciale CRI di Trento con la quale si trasmette una proposta di unificazione delle 4 Componenti Civile dell'Associazione (Volontari del Soccorso, Pionieri, Comitato Nazionale Femminile e Donatori di Sangue);
- RITENUTO necessario, nell'ottica della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana e della semplificazione della sua struttura organizzativa, tentare a titolo esclusivamente sperimentale, limitatamente alla sola provincia di Trento e per un periodo massimo di mesi 12 la sperimentazione dell'unificazione delle quattro anzidette Componenti Volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate;

- CONSIDERATO** il fatto che tale sperimentazione non comporta una modifica della legislazione vigente e dello Statuto della Croce Rossa Italiana in quanto le articolazioni della provincia di Trento delle 4 Componenti Civili CRI permarranno nel loro assetto attuale, i vertici locali e provinciali delle Componenti Volontaristiche civili della provincia di Trento (sia gli Ispettori con i relativi Consigli Direttivi che i Commissari) rimarranno in carica e la sperimentazione riguarderà esclusivamente una loro ipotesi di futura fusione che in nulla incide sull'attuale assetto organizzativo dell'Associazione;
- CONSIDERATO** tale esperimento quale mera simulazione di una eventuale futura fusione delle Componenti Volontaristiche civili della Croce Rossa Italiana, simulazione riguardante la sola Provincia di Trento e che si affiancherà a titolo sperimentale alla normale organizzazione istituzionale dell'Associazione in tale provincia;
- CONSIDERATA** la necessita di approvare, unitamente all'autorizzazione alla predetta sperimentazione, il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Volontaristica civile della Croce Rossa Italiana, Regolamento a valere per soli 12 mesi e per il solo territorio di competenza del Comitato Provinciale CRI di Trento;
- CONSIDERATA** la necessità di fissare, per tale sperimentazione, il termine di mesi 12 dalla data della presente Ordinanza Commissariale, nominandone quale responsabile di Commissario del Comitato Provinciale CRI di Trento;
- CONSIDERATA** la necessità che il Commissario del Comitato Provinciale CRI di Trento provveda ad inviare ogni 3 mesi al Commissario Straordinario un rapporto narrativo sull'andamento della predetta sperimentazione, con una analisi degli aspetti positivi, degli aspetti negativi, delle criticità e delle opportunità che dovessero delinearsi;
- A PARZIALE DEROGA** dell'Ordinanza Commissariale 250/09 del 25.08.2009 relativa all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana", deroga limitata alla sola provincia di Trento e per un periodo non superiore a mesi 12;;
- CON I POTERI** conferiti con D.P.C.M. del 30/10/2008;

D E T E R M I N A

E' autorizzata la sperimentazione del funzionamento della Componente unificata civile della Croce Rossa Italiana limitatamente al territorio di competenza del Comitato Provinciale CRI di Trento. Tale sperimentazione deve essere intesa quale mera simulazione che in nulla modifica l'assetto attuale dell'Associazione, le competenze e la composizione degli organi direttivi delle Componenti Volontaristiche civili a livello locale e provinciale del Trentino.

E' approvato, a titolo sperimentale ed a valere per il solo territorio di competenza del Comitato Provinciale CRI di Trento, il Regolamento per l'organizzazione ed il

0 2 6 8 / 0 9

0 4 SET. 2009

funzionamento della Componente Volontaristica civile della Croce Rossa Italiana, parte integrante della presente Ordinanza Commissariale;

La durata della sperimentazione è fissata in mesi dodici dalla data della presente Ordinanza Commissariale;

Il Commissario Regionale CRI di Trento, Sig. Alessandro Brunialti, viene nominato responsabile di tale sperimentazione ed è autorizzato all'indizione di elezioni a titolo sperimentale ed a valere per il solo territorio di competenza del Comitato Provinciale CRI di Trento, da tenersi entro il 31/10/2009, con le modalità previste nel predetto Regolamento;

Al fine di mantenere una corrispondenza ordinamentale tra le figure previste dal vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana, approvato con Ordinanza Commissariale n. 250/09 del 25/08/2009, ed al fine di consentire il congruente passaggio delle informazioni, si stabilisce che i vertici locali e provinciali delle Componenti Volontaristiche Civili della Provincia di Trento (sia Ispettori, con i relativi Consigli Direttivi, che Commissari) rimangano in carica.

Il Commissario del Comitato Provinciale CRI di Trento provvederà ad inviare ogni 3 mesi al Commissario Straordinario un rapporto narrativo sull'andamento della predetta sperimentazione, con una analisi sugli aspetti positivi, sugli aspetti negativi, sulle criticità e sulle opportunità che dovessero delinearsi. Al termine dei 12 mesi di sperimentazione il Commissario del Comitato Provinciale CRI di Trento provvederà alla redazione di un rapporto finale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Avv. Francesco ROCCA

0268 / 09

04 SET. 2009



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPONENTE VOLONTARISTICA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e delle leggi vigenti, l'accesso, l'organizzazione, l'ordinamento e le attività dei Soci Attivi della Croce Rossa Italiana.

ART. 2 (SOCI ATTIVI)

I Soci Attivi della Croce Rossa Italiana, di seguito denominati Volontari svolgono a titolo gratuito un'attività materiale o intellettuale a favore dell'Associazione, perseguendone i fini istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali e periferici della Croce Rossa Italiana.

ART. 3 (COMPONENTE VOLONTARISTICA)

Ai sensi dello Statuto della Croce Rossa Italiana i Volontari, ai fini del più efficace coordinamento delle attività ed in relazione alle tipologie delle stesse, sono organizzati nelle Componenti volontaristiche del Corpo Militare, Corpo Infermiere Volontarie e nella Componente Volontaristica Civile.

Le Componenti operano nei diversi livelli istituzionali con pari dignità e con le stesse prerogative.

Gli Organi dell'Associazione operanti ai vari livelli istituzionali devono assicurare, in rapporto alle risorse economiche disponibili, gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività delle Componenti, le quali sono tenute a contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Associazione.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sono disciplinati secondo le disposizioni delle norme istitutive vigenti in materia e degli atti normativi di specifica competenza.

ART. 4 (COSTITUZIONE DEI GRUPPI LOCALI DEI VOLONTARI)

Per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessarie almeno 20 adesioni di aspiranti Volontari, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo successivo, ovvero altrettante adesioni formulate da Volontari già Soci Attivi.

Le adesioni devono essere inoltrate, anche con domanda collettiva, al Vertice Provinciale. Quest'ultimo, acquisito il parere conforme del Presidente del Comitato territorialmente competente della Croce Rossa Italiana, trasmette la domanda al Vertice Regionale che la invia col proprio parere al Vertice Nazionale per l'approvazione definitiva.

L'atto di approvazione del Vertice Nazionale è comunicato all'ufficio preposto del Comitato Centrale, al Vertice Regionale e al Presidente del Comitato territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi di spettanza.

Quest'ultimo, su richiesta del competente Vertice Regionale, promuove il procedimento elettorale per la costituzione dei nuovi Organi elettivi, decorsi 12 mesi dalla costituzione del Gruppo medesimo.

Nelle more il Vertice Regionale competente per territorio, nomina un Responsabile del Gruppo neo costituito che svolge pro-tempore le funzioni di Coordinatore.

ART. 5

(PROCEDURA DI CHIUSURA DI UN GRUPPO)

Un Gruppo di Volontari CRI può essere chiuso qualora i Soci attivi iscritti siano meno di 10 unità oppure in caso di comprovata inattività protratta per oltre un anno consecutivo e per omessa compilazione del CENSI.

La proposta di chiusura, formulata dal Vertice Provinciale al Presidente del Comitato CRI competente, è disposta dal Consiglio con specifica deliberazione, che viene trasmessa al Vertice Regionale e Nazionale della Componente.

Il Vertice nazionale, acquisito il parere del Coordinatore Regionale, approva, con proprio atto, la chiusura del Gruppo, dandone comunicazione all'ufficio preposto del Comitato Centrale, al Vertice Regionale ed al Presidente del Comitato territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi di spettanza.

I Volontari CRI appartenenti al Gruppo disciolto, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di chiusura, esprimono formale richiesta al Vertice Provinciale per l'aggregazione ad un diverso Gruppo.

In mancanza dell'esercizio dell'opzione, gli stessi sono iscritti d'ufficio nell'elenco del Gruppo di Volontari CRI afferente al Comitato CRI territorialmente competente.

ART. 6

(REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA COMPONENTE)

Chiunque aspiri ad aderire alla Croce Rossa Italiana in qualità di Volontario è ammesso ove sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) espressa volontà di adesione ai Principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- b) essere Socio dell'Associazione;
- c) aver compiuto il quattordicesimo anno di età, salvo l'adesione dagli anni 8 agli anni 13, per la quale si rimanda a quanto previsto nel successivo art. 52, ultimo comma;
- d) essere cittadini italiani ovvero essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;
- f) assumere l'impegno a svolgere gratuitamente, le attività anche di tipo intellettuale e professionale di cui al presente Regolamento;
- g) essere in possesso di idoneità psico-fisica, in relazione all'attività da svolgere, certificata ai sensi della vigente normativa.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, eventualmente corredata da curriculum vitae, è presentata al Vertice Locale che la istruisce e, se non sussistono impedimenti, l'accetta trasmettendone copia al Comitato C.R.I. territorialmente competente.

ART. 7

(CORSO FORMATIVO DI BASE)

Gli aspiranti Volontari hanno l'obbligo di seguire un percorso informativo/formativo soggetto a verifica finale secondo quanto disposto dall'Organo Nazionale, salvo quanto disposto nel successivo art. 52, ultimo comma.

Compiuto il percorso informativo/formativo ad ogni Volontario è rilasciato un attestato ed un tesserino di riconoscimento con fotografia, sottoscritti dal Vertice Regionale e dal Presidente del Comitato di appartenenza, la cui foggia e le cui modalità di rilascio sono stabilite

dall'Organo Nazionale.

Alla verifica finale del percorso predetto, è preposta una commissione composta:

- a) dal Presidente del Comitato territorialmente competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da due docenti del corso, di cui uno istruttore di DIU;
- c) dal Vertice Regionale o da un suo delegato;
- d) dal Vertice del Gruppo Locale o da un suo delegato.

Il verbale della Commissione Esaminatrice è redatto in triplice copia, su apposito modulo, e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Del verbale, una copia è conservata presso il Gruppo e le rimanenti copie sono trasmesse al Presidente del Comitato di appartenenza e al Vertice Regionale.

Particolari attitudini o eventuali qualifiche professionali o titoli vari, anche acquisiti dal Volontario a seguito di corsi dell'Associazione, sono annotati nel proprio fascicolo personale.

Il superamento del corso formativo di base abilita il Volontario allo svolgimento di tutte le attività per le quali non è richiesta altra specifica preparazione o corso di formazione.

ART. 8

(CORSO FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE)

Superato il percorso di formazione di base, il Volontario può accedere alle aree di attività, di cui al titolo IV, seguendo il relativo o i relativi corsi di formazione, ove necessari, secondo quanto disposto dall'Organo Nazionale.

Compiuto il percorso formativo si procede alla verifica finale del percorso predetto, mediante una commissione composta:

- a) dal Presidente del Comitato territorialmente competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da 2 o 4 membri, a seconda della tipologia del corso di specializzazione, secondo quanto disposto dall'Organo Nazionale.

Il verbale della Commissione Esaminatrice, è redatto in triplice copia, su apposito modulo, e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Del verbale una copia è conservata presso il Gruppo e le rimanenti copie sono trasmesse al Presidente del Comitato di appartenenza e al Vertice Regionale.

ART. 9

(ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO)

L'elettorato attivo per le elezioni degli Organi di Componente si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di superamento della verifica finale del corso informativo/formativo, ed al compimento del 14° anno di età.

L'elettorato passivo si consegue decorsi 12 mesi dal superamento di detta verifica finale ed al raggiungimento della maggiore età.

ART. 10

(FASCICOLO PERSONALE)

Per ogni Volontario è costituito, a cura del Coordinatore di Gruppo, un fascicolo i cui dati ed informazioni dovranno essere conservati ed aggiornati con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, nonché del relativo trattamento.

ART. 11
(ACCERTAMENTI SANITARI)

Ogni Volontario deve essere sottoposto, a cura e con oneri a carico del Comitato C.R.I. di appartenenza, in funzione delle attività svolte, a periodico accertamento sanitario. Le modalità e la frequenza di quest'ultimo sono stabilite dalla Giunta Esecutiva.

ART. 12
(DOVERI DEI VOLONTARI)

I Volontari nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartengono.

In particolare sono tenuti a:

- a) osservare i Principi Fondamentali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e rispettare il Codice Etico del Volontario di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- b) improntare il loro comportamento a serietà ed impegno, in osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della C.R.I. e di Componente;
- c) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i Regolamenti, le altre norme vigenti nell'Associazione e le disposizioni degli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e di Gruppo;
- d) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- f) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione;
- g) non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici;
- h) seguire in ogni occasione sia all'interno dell'associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dal presente Regolamento;
- i) versare annualmente al Comitato C.R.I. di appartenenza la quota associativa, entro i termini previsti;
- j) prestare almeno 50 ore di volontariato nell'Associazione, salvo maggiore quantità prevista per il mantenimento della eventuale specializzazione conseguita.

ART. 13
(DIRITTI DEI VOLONTARI)

I Volontari nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto:

- a) ad essere identificati come appartenenti alla Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovino a svolgere la loro attività istituzionale;
- b) ad usufruire di locali, di mezzi e materiali idonei, messi a disposizione dall'Associazione;
- c) di usufruire di idonee uniformi. L'utilizzo delle uniformi e dei distintivi è disciplinato con provvedimento del Presidente Generale della Croce Rossa Italiana su proposta del Consiglio Nazionale. I Volontari devono utilizzare l'uniforme e gli altri effetti loro affidati secondo le indicazioni stabilite dal citato Consiglio Nazionale;
- d) all'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e alle altre coperture disposte dalla C.R.I. in loro favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione;
- e) ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese in relazione a missioni approvate dall'unità di appartenenza, nonché ad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio. In particolare i Volontari hanno diritto al buono pasto da erogarsi con le medesime condizioni stabilite per il personale dipendente dell'Ente;

- f) ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle più importanti iniziative avviate dall'unità C.R.I. e dalla Componente;
- g) ad esprimere in ogni circostanza il loro pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali agli Organi competenti in via gerarchica.

ART. 14
(COPERTURE ASSICURATIVE)

I Volontari dell'Associazione e gli Aspiranti di cui al precedente art. 7, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali e di formazione sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile, per le malattie contratte in servizio, per gli infortuni occorsi e per i danni subiti per causa di servizio, nonché per i seguenti rischi:

- a) per il rischio connesso al ritiro o sospensione della patente di guida per causa di servizio nonché i danni arrecati a terzi;
- b) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario citato per motivi di servizio;
- c) per le spese legali connesse alla tutela del Volontario che nell'espletamento di cariche previste dal presente Regolamento viene citato in giudizio per motivi di servizio.

In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti per la Protezione Civile.

ART. 15
(PERMANENZA NELLA QUALIFICA)

I Volontari sono considerati Soci Attivi se:

- a) svolgono regolarmente l'attività concordata con il Coordinatore di Gruppo o con i responsabili da questo delegati, nel quadro delle direttive generali dell'Assemblea Regionale, nel rispetto delle relative direttive nazionali;
- b) assolvono gli incarichi ad essi conferiti;
- c) rispettano le norme generali e quelle peculiari di Componente;
- d) rispettano il numero di ore minimo previsto.

ART. 16
(PERDITA DELLA QUALIFICA)

I Volontari perdono la qualifica per:

- a) non rispetto del numero minimo di ore di servizio previsto nel presente regolamento;
- b) sospensione ingiustificata dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi;
- c) permanenza per un periodo superiore ad 1 anno consecutivo nel ruolo di riserva senza chiedere il reintegro in servizio attivo
- d) dimissioni volontarie;
- e) radiazione dalla qualifica di Socio C.R.I.;
- f) espulsione dalla Componente;
- g) perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza nella qualifica;
- h) mancato pagamento, entro i termini indicati dalla lettera di diffida, della quota associativa annuale;

I Volontari che perdono tale qualifica per i motivi previsti contemplati alle lettere a) b) e c) del presente articolo possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo un corso di aggiornamento ed un periodo di 3 mesi di servizio attivo.

Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo del Comitato, sentito il Coordinatore Regionale.

Ciascun coordinatore di gruppo annualmente revisionerà gli elenchi dei volontari e ne darà comunicazione al Presidente del Comitato ed al Coordinatore Regionale.

ART. 17
(RUOLO DI RISERVA)

I Volontari che per giustificato motivo sospendano la loro collaborazione dal servizio attivo per un periodo superiore a 90 gg. consecutivi nell'anno solare, sono iscritti, a domanda del Volontario, dal Vertice Locale nel ruolo di riserva fino al rientro in servizio attivo e di ciò viene fatta annotazione nel fascicolo personale.

La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di un anno consecutivo, decorso il quale, il Volontario perde la qualifica con provvedimento d'ufficio del Vertice Locale del Gruppo d'appartenenza. Di tale provvedimento è data comunicazione al Presidente del Comitato d'appartenenza e al Vertice Provinciale e Regionale.

I Volontari iscritti nei ruoli di riserva possono essere riammessi, a domanda del Volontario, nei ruoli attivi e la riammissione è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento, la cui durata e modalità sono stabilite dal Vertice del Gruppo interessato.

Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario è tenuto al versamento della quota di Socio Attivo e mantiene le prerogative dell'elettorato attivo ai sensi del presente Regolamento.

ART. 18
(COLLEGIO DEI GARANTI)

L'azione disciplinare è di competenza di un Collegio dei Garanti istituito a livello provinciale, regionale e nazionale. Di tale organo possono far parte Volontari dell'Associazione con un'anzianità nella medesima di almeno 5 anni, che non abbiano mai riportato provvedimenti disciplinari e che dichiarino di rinunciare a candidarsi, a qualsiasi carica dell'Associazione, per due mandati successivi alla fine del proprio incarico.

A livello provinciale i Collegi sono eletti a suffragio diretto dei volontari della provincia; a livello regionale dai componenti i collegi provinciali e a livello nazionale dai componenti i collegi regionali. Sono costituiti da 7 componenti di cui 2 di riserva, sulla base dei voti ricevuti. Il Collegio nella prima riunione allargata elegge a maggioranza dei suoi componenti il proprio Presidente che nomina il Vice Presidente.

Per le azioni disciplinari relative ai volontari appartenenti ai Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano la competenza spetta in caso di appello, rispettivamente, al Collegio dei Garanti di Trento per la Provincia di Bolzano e viceversa.

Per la Regione Valle d'Aosta saranno eletti, in un'unica tornata e sempre a base diretta, sia il Collegio di Garanzia Provinciale che quello Regionale.

I Collegi di Garanzia rimangono in carica 5 anni e i loro componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Non è ammesso il commissariamento del Collegio e in caso di sua scadenza in periodo commissariale della componente, dovranno comunque essere indette le elezioni per il suo rinnovo.

Il Collegio si riunisce in sessioni ordinarie composte da 5 membri ed in sessioni straordinarie composte da 7 membri, quando espressamente previsto dal presente regolamento. I procedimenti devono essere conclusi entro 60 gg. dalla data di ricevimento, adottando anche il principio del silenzio diniego.

L'appartenenza al Collegio di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Il collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti e con separata votazione può disporre l'immediata esecutività della propria decisione. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, al Collegio di livello superiore che decide insindacabilmente.

Qual'ora il collegio dei garanti adito deliberasse l'espulsione del volontario, l'organo di Appello è il Collegio dei Garanti Nazionale.

ART. 19
(NORME DISCIPLINARI)

Nell'esercizio delle loro attività i Volontari sono soggetti alle norme disciplinari contemplate nel presente Regolamento.

Ai Volontari, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea per un periodo massimo di 6 mesi;
- c) espulsione.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolparsi entro 20 gg. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni.

L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Vertice Locale.

Il provvedimento dell'ammonizione scritta nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali, sono di competenza dell'Organo gerarchico immediatamente superiore.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti ovvero in opposizione, in questo caso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Vertice competente. La decisione sia del ricorso in opposizione che di quello al Collegio dei Garanti dovrà essere definita entro 60 gg. insindacabilmente e motivatamente dopo aver sentito le parti interessate.

Decorsi i 60 gg., in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta dal Collegio dei Garanti:

- 1) per gravi negligenze in servizio;
- 2) per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
- 3) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- 4) per violazione del segreto d'ufficio;
- 5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- 6) per denigrazioni dell'amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;
- 7) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;
- 8) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I.

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario con invito formale a discolparsi entro il termine di 20 gg..

La sospensione può essere proposta al Collegio da parte del Presidente del Comitato di competenza, da parte del Vertice Locale e da parte di ogni volontario e viene comminata, sentito il parere del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. Dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato la proposta s'intende respinta.

Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Collegio di livello superiore che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di sospensione il Volontario è interdetto dal servizio e dalle sue funzioni in via cautelativa sino alla data di applicazione del provvedimento disciplinare definitivo da parte del Collegio Regionale.

Nei confronti dei Vertici Nazionali il provvedimento di sospensione è riservato alla competenza del Collegio Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. Al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

L'attivazione di un procedimento disciplinare manifestamente infondato comporterà l'attivazione d'ufficio di un procedimento disciplinare a carico del proponente.

Comunicazioni o segnalazioni anonime saranno ritenute di nessuna rilevanza.

L'espulsione è comminata dal Collegio dei Garanti:

- 1) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- 2) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- 3) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- 4) per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
- 5) per gravi atti di insubordinazione.

L'espulsione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario con invito formale a discolparsi entro il termine di 20 gg.

L'espulsione può essere proposta al Collegio da parte del Presidente del Comitato di competenza, da parte del Vertice Locale e da parte di ogni volontario e viene comminata, sentito il parere del Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza. Il Collegio integrato dai membri di riserva, decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. Dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento dell'espulsione.

Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato la proposta s'intende respinta. Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Collegio dei Garanti Nazionale che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione il Volontario è interdetto dal servizio e dalle sue funzioni in via cautelativa sino alla data di applicazione del provvedimento disciplinare definitivo da parte del Collegio Nazionale integrato dai membri di riserva.

Nei confronti dei Vertici Nazionali il provvedimento di espulsione è riservato alla competenza del Collegio Nazionale integrato dai membri di riserva ed è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. Al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

L'attivazione di un procedimento disciplinare manifestamente infodato comporterà l'attivazione d'ufficio di un procedimento disciplinare a carico del proponente.

Comunicazioni o segnalazioni anonime saranno ritenute di nessuna rilevanza.

ART. 20

(CONSEGUENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI)

I Volontari che ricoprono cariche elettive previste dal presente Regolamento, decadono dalle stesse se sottoposti a provvedimento disciplinare di sospensione o di espulsione.

Ricorrendo tale ipotesi il Vertice gerarchicamente sovra ordinato procede alla nomina di un Commissario.

I Volontari che siano incorsi nel provvedimento disciplinare della sospensione non possono candidarsi ad alcuna delle cariche di cui al presente Regolamento per un periodo di almeno 48 mesi a far data dalla definitività del provvedimento, e non possono essere, per un ugual periodo, nominati Commissari.

ART. 21

(DEFINITIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

ART. 22
(TRASFERIMENTI)

Il Volontario che intenda trasferirsi ad altro Gruppo presenta apposita richiesta al proprio Coordinatore di Gruppo che istruisce la pratica e la trasmette senza indugio al Presidente del Comitato di appartenenza. Il trasferimento è autorizzato dal Presidente del Comitato qual'ora avvenga tra gruppi di uno stesso Comitato.

Di concerto tra i Presidenti di Comitato quando si tratti di gruppi afferenti comitati diversi:

Il fascicolo personale del Volontario trasferito, conservandone copia agli atti, deve essere inviato in originale e con la dovuta riservatezza al Vertice Locale del Gruppo di nuova destinazione.

Il trasferimento può essere negato solo:

- a) nel caso in cui il Volontario sia soggetto a procedimento disciplinare. In tal caso il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito
- b) nei 30 gg. precedenti la consultazione elettorale per l'elezione del vertice del gruppo di destinazione. In tale caso il trasferimento è disposto non appena il procedimento elettorale sia concluso.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo e autorizzato lo svolgimento temporaneo del servizio presso altre Unità C.R.I. Il servizio svolto è certificato con apposita relazione dal Presidente del Comitato presso il quale il Volontario ha prestato servizio.

ART. 23
(REVISIONE DEGLI ELENCHI DEI VOLONTARI)

Il Vertice di Gruppo, entro il 31 gennaio di ogni anno, revisiona l'elenco dei Volontari iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato C.R.I. di appartenenza e al Vertice Provinciale e Regionale.

I Volontari titolari di cariche o di incarichi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto C.R.I. sono considerati in servizio attivo, salvo frequentare un corso di aggiornamento alla fine del mandato per il mantenimento delle qualifiche.

ART. 24
(INCOMPATIBILITA')

Il Volontario che ricopra cariche presso altra Associazione che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi a quelli propri della C.R.I. non è titolare del diritto di elettorato passivo ai sensi del presente Regolamento.

L'iscrizione alla Croce Rossa Italiana è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i Principi dell'Associazione.

Tutte le cariche elettive di cui al presente Regolamento sono incompatibili tra loro.

TITOLO II
- ORDINAMENTO DELLA COMPONENTE -

ART. 25
(ORGANI NAZIONALI)

Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Coordinatore Nazionale.

ART. 26
(ASSEMBLEA NAZIONALE)

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Coordinatori, Commissari o Responsabili dei Gruppi Locali, dai Coordinatori Provinciali e Regionali, dai Vice Coordinatori Nazionali e dal Coordinatore Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Coordinatore Nazionale Vicario se nominato, o da un Vice Coordinatore Nazionale. Si riunisce ogni due anni su convocazione di chi la presiede, nonché in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale previa autorizzazione del Presidente Generale della C.R.I..

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è richiesta la presenza, in prima convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto o in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se un Coordinatore non può partecipare all'Assemblea, egli può delegare per iscritto il suo Vice Coordinatore.

L'Assemblea Nazionale è convocata, tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua riunione.

Di ciascuna riunione dell'Assemblea Nazionale deve essere redatto apposito processo verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato.

Copia del processo verbale viene trasmessa al Presidente Generale della C.R.I..

L'Assemblea Nazionale:

- 1) formula le linee programmatiche dell'attività a livello nazionale;
- 2) indica le strategie di sviluppo di Componente;
- 3) propone le modifiche e le integrazioni da apportare al presente Regolamento.

ART. 27
(CONSIGLIO NAZIONALE)

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Coordinatori Regionali e dai Coordinatori Provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dai membri della Giunta Esecutiva.

Esso è convocato dal Coordinatore Nazionale che lo presiede e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Coordinatore Nazionale Vicario se nominato, o da un Vice Coordinatore Nazionale.

Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione di chi lo presiede, nonché ogni qualvolta che per motivata necessità ne faccia richiesta un terzo dei Membri del Consiglio Nazionale medesimo ed è convocato tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 15 gg. prima della data fissata per la sua riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è richiesta la presenza, in prima convocazione dei due terzi dei componenti o in seconda convocazione della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se un Coordinatore Regionale non può partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale può

delegare per iscritto il suo Vice Coordinatore.

Di ciascuna riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da chi lo presiede e dall'estensore appositamente nominato.

Copia del verbale viene trasmessa ai Vertici Regionali e al Presidente Generale C.R.I. che entro 30 gg. dalla ricezione ratifica o respinge le singole deliberazioni con motivato provvedimento.

Il Consiglio Nazionale entro il mese di luglio programma le attività dell'anno successivo sulla base degli orientamenti di massima emersi dall'Assemblea Nazionale e preventiva le spese per la sua realizzazione. Il bilancio di previsione è sottoposto all'esame degli Organi competenti della C.R.I. e, dopo la sua approvazione, inserito nel bilancio generale della stessa.

Il Consiglio Nazionale coordina le attività ed elegge nella prima riunione i membri della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 26.

ART. 28 (GIUNTA ESECUTIVA)

La Giunta Esecutiva è composta dal Coordinatore Nazionale e da tre Vice Coordinatori Nazionali preferibilmente scelti in modo tale da rappresentare le realtà territoriali del nord, del centro e del sud d'Italia.

La Giunta Esecutiva:

- 1) rende esecutive le direttive emanate dal Consiglio Nazionale;
- 2) provvede alla soluzione delle problematiche di rilievo nazionale;
- 3) assolve agli incarichi delegati dal Consiglio Nazionale e dal Coordinatore Nazionale;
- 4) predisporre l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Nazionale.

ART. 29 (COORDINATORE NAZIONALE)

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio Nazionale per l'occasione allargato ai Vertici Provinciali fra i Soci Attivi iscritti da almeno quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente Generale della C.R.I. su richiesta del Coordinatore Nazionale uscente ovvero del Consiglio Nazionale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

L'elezione si svolge con la partecipazione al Consiglio Nazionale allargato di almeno 1/3 degli aventi diritto.

Gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente Generale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione degli eletti.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due volte consecutive.

Il Coordinatore Nazionale nomina tre Vice Coordinatori Nazionali scegliendoli tra i Soci Attivi iscritti da almeno quattro anni, preferibilmente in modo tale da rappresentare le realtà territoriali del nord, del centro e del sud d'Italia.

In caso di dimissioni di un Vice Coordinatore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, il Coordinatore Nazionale provvede a nominare un sostituto che rimane in carica per la parte residua del mandato del Coordinatore stesso. L'atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente Generale della C.R.I. ai fini della proclamazione.

In caso di dimissioni del Coordinatore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni.

Il Coordinatore Nazionale:

- a) rappresenta la Componente a livello Nazionale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- d) nomina i cinque Delegati Nazionali per le aree di attività di cui al successivo Titolo IV;
- e) può avvalersi di collaboratori esperti, cui affidare specifici incarichi o progetti nazionali;

- f) può individuare tra i Vice Coordinatori Nazionali, il Vice Coordinatore Nazionale Vicario che svolge le funzioni del Coordinatore Nazionale in caso di sua assenza o impedimento;
- g) risponde dell'attività al Presidente Generale della C.R.I.;
- h) è Organo di collegamento con gli Uffici centrali della Croce Rossa Italiana, ai quali è devoluta l'amministrazione direttamente e/o a mezzo dei singoli Comitati in conformità alle leggi vigenti in materia;
- i) fornisce l'interpretazione autentica delle norme regolamentari;
- j) approva la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Locali, secondo le normative stabilite.

ART. 30 (ORGANI REGIONALI)

Sono Organi Regionali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Coordinatore Regionale.

L'Assemblea Regionale è costituita dai Coordinatori o Commissari Provinciali, dai Coordinatori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi Locali regolarmente costituiti nella regione.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai fini del presente articolo, vengono considerate con valenza regionale.

Le riunioni sono valide se è presente in prima convocazione almeno un terzo dei componenti o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

L'Assemblea Regionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta che per motivata necessità ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea Regionale, convocata tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato ai componenti e al Coordinatore Nazionale almeno 15 gg. prima della data fissata per la sua riunione:

- 1) formula e delibera la programmazione delle attività a livello regionale;
- 2) indica le strategie ed i progetti di sviluppo;
- 3) impartisce le direttive generali in materia di attività o di servizi da svolgere ai fini del mantenimento della qualifica di Socio Attivo, in conformità con le direttive nazionali;
- 4) elegge il Coordinatore Regionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono valide se assunte con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti.

Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Coordinatore Regionale e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato. Copia di detto verbale è trasmessa, entro 30 giorni dalla riunione, a cura del Coordinatore Regionale, al Coordinatore Nazionale ed al Presidente del Comitato Regionale. Quest'ultimo, nel caso di deliberazioni propositive, entro 30 gg. dalla ricezione del verbale, sentito il Coordinatore Nazionale sulle singole proposte dell'Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.

Se, per giustificato motivo, un Membro dell'Assemblea Regionale è impedito alla partecipazione, è delegato per iscritto a sostituirlo il Vice Coordinatore.

Il Coordinatore Regionale:

- 1) rappresenta la Componente a livello regionale;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
- 3) coordina l'attività a livello regionale e ne riferisce al Presidente del Comitato Regionale e al Coordinatore Nazionale;
- 4) richiede l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di Coordinatore Provinciale;
- 5) risponde del proprio operato al Coordinatore Nazionale e al Presidente del Comitato Regionale della C.R.I.;
- 6) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Organo Nazionale;

- 7) convoca periodicamente gli Coordinatori Provinciali presenti nella regione;
- 8) nomina tra gli Coordinatori Provinciali il Vice Coordinatore Regionale che svolge le funzioni del Coordinatore Regionale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Coordinatore Nazionale, agli Coordinatori Provinciali e dei Gruppi Locali della regione. L'atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente Regionale della C.R.I.;
- 9) nomina i cinque Delegati Regionali per le aree di attività di cui al successivo Titolo IV;
- 10) può avvalersi di collaboratori esperti scelti tra i Volontari della regione a cui affidare specifici incarichi o progetti regionali;
- 11) nomina i Responsabili dei Gruppi Locali di nuova costituzione, sentito il Coordinatore Provinciale;
- 12) nomina i Commissari Provinciali;
- 13) trasmette al Coordinatore Nazionale una relazione sulle attività svolte annualmente in sede regionale;
- 14) cura l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Coordinatore Regionale può, con atto formale, comunicato ai membri dell'Assemblea Regionale, delegare l'esercizio di specifiche funzioni di cui rimane titolare, agli Coordinatori Provinciali.

Il Coordinatore Regionale è eletto in un'unica tornata elettorale dai componenti l'Assemblea Regionale con votazione a scrutinio segreto. L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Coordinatore Regionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due volte consecutive.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato Regionale C.R.I. su richiesta del Coordinatore Nazionale.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Regionale.

Quest'ultimo, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle operazioni elettorali senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell'eletto e ne dà notizia al Coordinatore Nazionale.

ART. 31 (ORGANI PROVINCIALI)

Sono Organi Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) il Coordinatore Provinciale.

L'Assemblea Provinciale è costituita dai Coordinatori, dai Commissari e dai Responsabili di tutti i Gruppi regolarmente costituiti nell'ambito provinciale. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Coordinatore Provinciale.

Qualora in una Provincia non risultino costituiti almeno due Gruppi, l'Assemblea Provinciale è costituita sulla base delle norme previste per l'Assemblea Locale e il Coordinatore Provinciale può avvalersi della facoltà prevista all'art. 30 punto 12).

E' ammessa, ove stabilito all'unanimità dal Consiglio Nazionale, la coincidenza della carica di Coordinatore di Gruppo e di Coordinatore Provinciale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto in prima convocazione o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Provinciale:

- 1) programma l'attività sul territorio provinciale;
- 2) propone le strategie e le attività peculiari a livello provinciale e verifica l'attuazione a livello provinciale dei programmi promossi a livello regionale e nazionale;
- 3) verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei piani di attività in ambito provinciale

4) elegge il Coordinatore Provinciale.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Coordinatore Provinciale e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato, sarà trasmesso entro 30 gg. al Coordinatore Regionale, agli Coordinatori di Gruppo della provincia, al Presidente del competente Comitato Provinciale della C.R.I.

L'Assemblea Provinciale è convocata, tramite avviso contenente l'ordine del giorno comunicato ai componenti e al Coordinatore Regionale, almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione.

Il Coordinatore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare il proprio Vice.

Il Coordinatore Provinciale:

- 1) rappresenta la Componente nella provincia;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale;
- 3) coordina gli Coordinatori della provincia;
- 4) assolve ai compiti delegati dal Coordinatore Regionale;
- 5) risponde del proprio operato al Coordinatore Regionale e al Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I.;
- 6) nomina tra gli Coordinatori di Gruppo il Vice Coordinatore Provinciale che svolge i compiti e le funzioni del Coordinatore Provinciale in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Coordinatore Regionale e agli Coordinatori dei Gruppi Locali della provincia. L'atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente Provinciale della C.R.I.;
- 7) nomina i cinque Delegati Provinciali per le aree di attività di cui al successivo Titolo IV;
- 8) può avvalersi di collaboratori esperti, scelti tra i Volontari della provincia a cui affidare specifici incarichi o progetti;
- 9) gestisce e cura l'attuazione delle attività approvate dall'Assemblea Provinciale.

Il Coordinatore Provinciale è eletto in una unica tornata elettorale dai componenti l'Assemblea Provinciale con votazione a scrutinio segreto.

L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Coordinatore Provinciale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due volte consecutive.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Le elezioni sono indette, dal Presidente del Comitato Provinciale su richiesta del Coordinatore Regionale competente per territorio.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato Provinciale, che trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle operazioni elettorali, senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione dell'eletto e ne dà notizia agli Organi Istituzionali della C.R.I. e di Componente in sede provinciale, al Coordinatore Regionale ed al Coordinatore Nazionale.

ART. 32 (ORGANI LOCALI)

Sono Organi di Gruppo:

- a) l'Assemblea di Gruppo;
- b) il Coordinatore di Gruppo.

L'Assemblea di Gruppo, presieduta dal Coordinatore di Gruppo, è composta da tutti i Volontari appartenenti al Gruppo e si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Volontari. Essa è validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Gruppo è convocata, tramite avviso con l'ordine del giorno affisso all'albo C.R.I.

ed inviato al Coordinatore Provinciale almeno 10 gg. prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea di Gruppo elabora le linee generali di sviluppo, le attività e gli obiettivi strategici del Gruppo, inoltre approva ed adotta i programmi ed i piani di attività annuali proposte dal Coordinatore del Gruppo.

L'Assemblea del Gruppo assume le decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario dell'Assemblea all'uopo nominato, che sarà esposto entro 30 gg. all'Albo C.R.I. e trasmesso entro lo stesso termine al Coordinatore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. competente. Quest'ultimo, in caso di deliberazioni propositive, entro 15 gg. dalla data di ricezione del verbale, sentito il Coordinatore Provinciale sulle singole proposte dell'Assemblea, potrà approvarle o respingerle con motivato provvedimento.

L'Assemblea elegge il Coordinatore di Gruppo.

L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il Coordinatore di Gruppo dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un massimo di due volte consecutive.

Tutti gli atti del procedimento elettorale sono rimessi al Presidente del Comitato C.R.I. competente che, trascorsi 5 gg. dalla chiusura delle procedure elettorali, senza che sia pervenuto alcun reclamo, provvede alla proclamazione degli eletti e ne dà formale comunicazione al Coordinatore Provinciale, Regionale e Nazionale.

Le elezioni sono indette dal Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza su richiesta del Coordinatore Provinciale competente per territorio.

Il Coordinatore di Gruppo:

- 1) rappresenta la Componente a livello Locale;
- 2) coordina l'attività del Gruppo coadiuvato dal suo Vice Coordinatore;
- 3) costituisce, conserva ed aggiorna il fascicolo personale del Volontario;
- 4) nomina il Vice Coordinatore di Gruppo scegliendolo tra i Soci Attivi del Gruppo iscritti da almeno un anno. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Coordinatore Provinciale. L'atto di nomina deve essere comunicato entro 5 gg. al Presidente Locale della C.R.I.;
- 5) nomina i cinque Delegati di Gruppo per le aree di attività di cui al successivo Titolo IV;
- 6) risponde delle attività e della disciplina dei Volontari al Coordinatore Provinciale e al Presidente del Comitato C.R.I. di appartenenza;
- 7) è personalmente responsabile nei confronti del Presidente del Comitato C.R.I. d'appartenenza della conservazione del materiale affidato ai Volontari;
- 8) può avvalersi di collaboratori esperti cui affidare specifici incarichi o progetti;
- 9) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo;
- 10) elabora la programmazione delle attività e dei progetti da sottoporre all'Assemblea;
- 11) propone argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
- 12) Il Coordinatore di Gruppo può avvalersi, nel quadro delle direttive degli Organi Nazionali, di un organismo consultivo e propositivo i cui membri sono nominati dal Coordinatore stesso.

Il Vice Coordinatore svolge i compiti e le funzioni del Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nella gestione del Gruppo.

In caso di dimissioni del Vice Coordinatore prima della scadenza naturale del mandato, il Coordinatore di Gruppo provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i Volontari del Gruppo titolare del diritto di elettorato passivo, rimane in carica per la parte residua del mandato del Coordinatore. L'atto di nomina deve essere esposto entro 5 gg. all'Albo C.R.I. e comunicato entro lo stesso termine al Presidente del Comitato C.R.I. d'appartenenza oltre che al Coordinatore Provinciale e Regionale di Componente.

In caso di dimissioni del Coordinatore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni.

ART. 33
(NORME ELETTORALI)

Le procedure elettorali per le cariche sono disciplinate dal successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 34
(COMMISSARIAMENTO)

Il commissariamento di un Vertice è disposto dall'Organo gerarchicamente superiore, sentito il Presidente del Comitato C.R.I. del livello territoriale corrispondente, ricorrendo i seguenti casi:

- a) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato degli Coordinatori di Gruppo e degli Coordinatori Provinciali, il Vertice immediatamente superiore nomina un Commissario che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche in questione. Analogamente procede il Coordinatore Nazionale per gli Coordinatori Regionali;
- b) in caso di cessazione, prima della scadenza naturale del mandato del Coordinatore Nazionale, il Presidente Generale della C.R.I. nomina un Commissario indicato dal Consiglio Nazionale che rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo dell'Ispettorato Nazionale.

Analogamente a quanto sopra disposto, si procede alla nomina di un commissario:

- a) qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati;
- b) in caso di decadenza dalla carica conseguente all'applicazione di una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

ART. 35
(ADOZIONE E MODIFICHE)

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dalle norme previste dal vigente Statuto C.R.I.. Ogni altra norma precedentemente emanata in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Nazionale ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.

ART. 36
(DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione.

Alla medesima data decadono le cariche delle componenti vigenti e si procede al loro rinnovo nel rispetto delle norme elettorali del presente Regolamento.

TITOLO III - NORME ELETTORALI -

Art. 37 (COORDINATORE NAZIONALE)

Le elezioni del Coordinatore Nazionale sono indette dal Presidente Generale della C.R.I. su richiesta del Coordinatore Nazionale uscente o del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con la partecipazione al Consiglio Nazionale allargato, come previsto dall'art. 25 del presente regolamento, di almeno 1/3 degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente Generale della C.R.I. dovrà procedere all'indizione delle elezioni che dovranno svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Posso candidarti alla carica di Coordinatore Nazionale i Soci Attivi che abbiano compiuto i 18 anni di età, iscritti alla CRI da almeno 4 anni alla data di svolgimento delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale.

La candidatura, sottoscritta dal candidato a pena di nullità, corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di 5 cartelle dattiloscritte, dovrà essere presentata entro e non oltre 20 gg. prima la data fissata per le elezioni al Presidente Generale della C.R.I.

L'elenco dei candidati redatto dal Presidente Generale della C.R.I., secondo l'ordine di presentazione delle candidature e sottoscritto dal Presidente stesso o da un suo delegato, dovrà essere reso pubblico, unitamente agli eventuali programmi e/o curriculum presentati, mediante affissione all'albo dell'Ispettorato Nazionale, degli Ispettorati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano almeno 15 gg. prima la data fissata per le elezioni.

Entro 15 gg. prima della data fissata per l'elezione devono essere nominati i componenti il Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:

PRESIDENTE: Presidente Generale C.R.I. o suo delegato;

MEMBRO: Designato dal Presidente Generale C.R.I.;

MEMBRO: Designato dal Presidente Generale C.R.I.;

In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il Presidente Generale C.R.I. o suo delegato nomina uno o più Membri in loro sostituzione.

Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.

Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno 5 ore consecutive.

Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Lo spoglio è pubblico.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente Generale C.R.I. unitamente alle schede, debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.

Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all'albo dell'unità C.R.I. dove si sono svolte le elezioni.

Gli atti del procedimento elettorale sono trasmessi al Presidente Generale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione dell'eletto.

Art. 38
(COORDINATORE REGIONALE)

Le elezioni del Coordinatore Regionale sono indette dal Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. territorialmente competente su richiesta del Coordinatore Nazionale.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con la partecipazione all'Assemblea Regionale, come prevista dall'art. 28 del presente Regolamento, in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente del Comitato Regionale della C.R.I., a cui competono tutti gli adempimenti connessi alle elezioni, dovrà procedere all'indizione delle elezioni che dovranno svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Posso candidarti alla carica di Coordinatore Regionale i Soci Attivi che abbiano compiuto i 18 anni di età, iscritti alla CRI da almeno 12 mesi alla data di svolgimento delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale.

La candidatura, sottoscritta dal candidato a pena di nullità, corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di 5 cartelle dattiloscritte, dovrà essere presentata entro e non oltre 20 gg. prima la data fissata per le elezioni al Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. e al Coordinatore Nazionale.

L'elenco dei candidati redatto dal Presidente del Comitato Regionale della C.R.I., secondo l'ordine di presentazione delle candidature e sottoscritto dal Presidente stesso o da un suo delegato, dovrà essere reso pubblico, unitamente agli eventuali programmi e/o curriculum presentati, mediante affissione all'albo dell'Ispettorato Regionale, degli Ispettorati Provinciali almeno 15 gg. prima la data fissata per le elezioni.

Entro 15 gg. prima della data fissata per l'elezione devono essere nominati i componenti il Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:

PRESIDENTE: Presidente Comitato Regionale C.R.I. o suo delegato;

MEMBRO: Coordinatore Nazionale o suo delegato;

MEMBRO: Designato di concerto tra i due precedenti componenti.

In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il Presidente del Comitato Regionale C.R.I. o suo delegato nomina uno o più Membri in loro sostituzione.

Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.

Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno 5 ore consecutive.

Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Lo spoglio è pubblico.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. unitamente alle schede, debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.

Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all'albo dell'unità C.R.I. dove si sono svolte le elezioni.

Gli atti del procedimento elettorale sono trasmessi al Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione dell'eletto dandone comunicazione al Coordinatore Nazionale.

Art. 39
(COORDINATORE PROVINCIALE)

Le elezioni del Coordinatore Provinciale sono indette dal Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. territorialmente competente su richiesta del Coordinatore Regionale.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con la partecipazione all'Assemblea Provinciale, come prevista dall'art. 29 del presente Regolamento, in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I., a cui competono tutti gli adempimenti connessi alle elezioni, dovrà procedere all'indizione delle elezioni che dovranno svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Posso candidarti alla carica di Coordinatore Provinciale i Soci Attivi che abbiano compiuto i 18 anni di età, iscritti alla CRI da almeno 12 mesi alla data di svolgimento delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale.

La candidatura, sottoscritta dal candidato a pena di nullità, corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di 5 cartelle dattiloscritte, dovrà essere presentata entro e non oltre 20 gg. prima la data fissata per le elezioni al Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. e al Coordinatore Regionale.

L'elenco dei candidati redatto dal Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I., secondo l'ordine di presentazione delle candidature e sottoscritto dal Presidente stesso o da un suo delegato, dovrà essere reso pubblico, unitamente agli eventuali programmi e/o curriculum presentati, mediante affissione all'albo dell'Ispettorato Provinciale e dei Gruppi Locali della Provincia almeno 15 gg. prima la data fissata per le elezioni.

Entro 15 gg. prima della data fissata per l'elezione devono essere nominati i componenti il Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:

PRESIDENTE: Presidente Comitato Provinciale C.R.I. o suo delegato;

MEMBRO: Coordinatore Regionale o suo delegato;

MEMBRO: Designato di concerto tra i due precedenti componenti.

In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. o suo delegato nomina uno o più Membri in loro sostituzione.

Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.

Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno 5 ore consecutive.

Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Lo spoglio è pubblico.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. unitamente alle schede, debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.

Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all'albo dell'unità C.R.I. dove si sono svolte le elezioni.

Gli atti del procedimento elettorale sono trasmessi al Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione dell'eletto dandone comunicazione al Coordinatore Regionale.

Art. 40
(COORDINATORE DI GRUPPO)

Le elezioni del Coordinatore di Gruppo sono indette dal Presidente del Comitato Locale della C.R.I. territorialmente competente su richiesta del Coordinatore Provinciale.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con la partecipazione all'Assemblea di Gruppo, come prevista dall'art. 30 del presente Regolamento, in prima convocazione di almeno un terzo degli aventi diritto o in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Entro 30 gg. dalla richiesta il Presidente del Comitato Locale della C.R.I., a cui competono tutti gli adempimenti connessi alle elezioni, dovrà procedere all'indizione delle elezioni che dovranno svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Sono titolari di elettorato attivo e passivo i Soci aventi i requisiti di cui all'art. 8 del Presente Regolamento.

L'elenco dell'elettorato attivo e passivo redatto dal Presidente del Comitato Locale della C.R.I., sottoscritto dal Presidente stesso o da un suo delegato e dal Coordinatore Locale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo del Gruppo Locale almeno 30 gg. prima la data fissata per le elezioni.

La candidatura, sottoscritta dal candidato a pena di nullità, corredata da un eventuale programma e/o curriculum di non più di 5 cartelle dattiloscritte, dovrà essere presentata entro e non oltre 20 gg. prima la data fissata per le elezioni al Presidente del Comitato Locale della C.R.I. e al Coordinatore Provinciale.

L'elenco dei candidati redatto dal Presidente del Comitato Locale della C.R.I., secondo l'ordine di presentazione delle candidature e sottoscritto dal Presidente stesso o da un suo delegato, dovrà essere reso pubblico, unitamente agli eventuali programmi e/o curriculum presentati, mediante affissione all'albo del Gruppo Locale almeno 15 gg. prima la data fissata per le elezioni.

Entro 15 gg. prima della data fissata per l'elezione devono essere nominati i componenti il Seggio elettorale in numero di 3 e così designati:

PRESIDENTE: Presidente Comitato Locale C.R.I. o suo delegato;

MEMBRO: Coordinatore Provinciale o suo delegato;

MEMBRO: Designato di concerto tra i due precedenti componenti.

In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il Seggio elettorale, il Presidente del Comitato Locale C.R.I. o suo delegato nomina uno o più Membri in loro sostituzione.

Ai predetti componenti del Seggio elettorale competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede.

Il Seggio elettorale deve rimanere aperto per le operazioni di voto almeno 5 ore consecutive.

Le schede elettorali, firmate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Le operazioni di spoglio delle schede hanno inizio immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Lo spoglio è pubblico.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale, deve essere trasmesso entro 48 ore dalla chiusura del seggio in plico sigillato al Presidente del Comitato Locale della C.R.I. unitamente alle schede, debitamente sottoscritte dai componenti il seggio medesimo.

Una copia del verbale deve essere contestualmente affissa all'albo dell'unità C.R.I. dove si sono svolte le elezioni.

Gli atti del procedimento elettorale sono trasmessi al Presidente del Comitato Locale della C.R.I. che, accertata la validità delle operazioni, entro 5 gg. procede alla proclamazione dell'eletto dandone comunicazione al Coordinatore Provinciale.

Art. 41
(COMPITI DELL'UFFICIO ELETTORALE)

L'ufficio elettorale assolve alle seguenti funzioni:

presso ciascun gruppo presso il quale si svolgono le operazioni di voto è costituito un ufficio elettorale che assolvono le funzioni di seggio elettorale

gli Uffici elettorali sono costituiti in Seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione al fine di compiere le operazioni preliminari all'espressione del voto

Ciascun Seggio elettorale, appena insediato, prende in consegna gli esemplari della scheda elettorale ed ogni altro materiale occorrente, comprese le urne per riporvi gli esemplari della scheda elettorale concernente il voto espresso dagli elettori e le cabine nelle quali questi sono tenuti a compiere singolarmente tale operazione.

In ciascun Seggio elettorale è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio.

Le schede elettorali, firmate dai firmate dai membri del Seggio medesimo prima delle operazioni di voto, devono riportare i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali giorno precedente operazioni preliminari

Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

I soci componenti l'Ufficio elettorale locale non possono candidarsi alle relative elezioni pena l'inammissibilità della candidatura.

Art. 42
(OPERAZIONI DI VOTO)

Le Assemblee, di cui ai precedenti articoli, dovranno essere convocate dal Presidente del Comitato C.R.I. territorialmente competente in prima e in seconda convocazione con una distanza tra le due convocazioni di almeno 24 ore.

L'Ufficio Elettorale, in prima convocazione, provvederà alla verifica della presenza del quorum richiesto, in caso affermativo dichiarerà aperta la seduta, mentre in caso contrario rinvierà la votazione alla seconda convocazione.

Rilevata la validità della convocazione, l'Ufficio Elettorale, prima dell'inizio della votazione, verificherà l'integrità della chiusura del locale nonché quella della busta contenente gli esemplari della scheda elettorale autenticati ed il loro numero corrispondente a quello degli elettori risultanti dagli elenchi in suo possesso e procede alla chiusura delle urne mediante sigilli contrassegnati dalle firme dei suoi componenti.

Il Presidente del Seggio elettorale, compiute le suddette operazioni, dichiara aperta la votazione ed ammette al voto gli elettori presenti e successivamente tutti gli altri man mano che si presentano, previa loro identificazione.

Le operazioni di voto rimangono aperte per un periodo di ore 5 e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala in tale ora. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.

Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare autenticato della scheda elettorale, esprime il voto nella cabina a ciò predisposta, senza la presenza di alcun'altra persona.

L'elettore, impedito in modo assoluto dall'esprimere materialmente il voto per invalidità certificata con apposita attestazione medica e tale da non escludere la capacità di intendere e di volere, può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, purché si tratti di altro Volontario iscritto nelle liste elettorali della sezione e che abbia già esercitato il proprio diritto di voto.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un segno dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Art. 43
(SPOGLIO)

Alla chiusura delle operazioni di voto, il Presidente procedere alla verifica di riscontro tra le schede utilizzate per la votazione e gli elettori votanti. Successivamente procede allo spoglio dei voti espressi, senza interruzioni. Lo spoglio è pubblico.

Art. 44
(RICORSI)

Ogni e qualsiasi ricorso concernente le operazioni di cui al presente Regolamento deve essere presentato per iscritto all'Organo competente che ha indetto le elezioni entro 5 gg. decorrenti dalla data in cui è stata affissa all'albo copia del verbale delle operazioni elettorali.

Il ricorso è deciso di concerto con Coordinatore gerarchicamente superiore a quello per cui si procede alle elezioni, entro 30 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto. Per i ricorsi riguardanti l'elezione del Coordinatore Nazionale decide il Presidente Generale della C.R.I. entro 30 gg. decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Art. 45
(INCOMPATIBILITA')

Il candidato che risulti eletto a due distinte cariche, deve formulare per iscritto l'opzione entro 5 gg. del verificarsi della condizione di incompatibilità. In difetto si presume prescelta la carica afferente al livello gerarchicamente superiore.

Art. 46
(CLAUSULA DIRIMENTE)

Qualora in esito alla procedura elettorale due candidati ottengano il medesimo numero di voti validi, risulta eletto il candidato che annovera il maggior numero di anni di servizio attivo nella Croce Rossa Italiana alla data di svolgimento delle elezioni.

Se dovesse permanere ulteriormente una situazione di parità, risulta eletto il candidato più giovane per età.

TITOLO IV
AREE DI ATTIVITA'

ART. 47
(OGGETTO)

Per aree di attività si intendono i settori di specializzazione operativa a cui i Volontari possono accedere una volta terminato il percorso formativo di base.

Le modalità, durata, contenuti ed esame finale per il corso formativo previsto da ogni area saranno stabiliti in appositi regolamenti approvati dall'Organo Nazionale.

Le aree di attività sono: AREA INTERNAZIONALE, AREA SOCIO-SANITARIA, AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, AREA ATTIVITA' GIOVANILI ad AREA FORMAZIONE

ART. 48
(AREA INTERNAZIONALE)

I Volontari che operano all'interno dell'area internazionale, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, promuovono, coordinano e svolgono iniziative rivolte verso altre nazioni.

ART. 49
(ATTIVITA' DELL'AREA INTERNAZIONALE)

L'area internazionale:

- a) concorre alla divulgazione e promozione dei Principi e degli Ideali del Movimento;
- b) svolge le proprie attività in collaborazione con le consorelle di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa mediante il supporto a progetti a carattere sociale e culturale preesistenti o concordati ad hoc;
- c) predispone progetti di intervento umanitario, protezione civile e missioni internazionali, sia ordinarie che in caso di emergenza umanitaria, operando in coordinamento con il Comitato Centrale;
- d) può collaborare con altre organizzazioni che, nello svolgimento delle proprie attività, agiscano in maniera imparziale e neutrale;
- e) coopera con l'Agenzia Regionale delle Ricerche e, ove istituite, con le Agenzie provinciali, sotto il coordinamento del Comitato Centrale;

ART. 50
(AREA SOCIO - SANITARIA)

I Volontari che operano all'interno dell'area socio - sanitaria, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e di trasporto infermi.

ART. 51
(ATTIVITA' DELL'AREA SOCIO - SANITARIA)

L'area socio - sanitaria:

- a) concorre alla divulgazione e promozione dei Principi e degli Ideali del Movimento;
- b) svolge le attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e di trasporto infermi, anche negli interventi di protezione civile a seguito di calamità o disastri, anche mediante convenzioni e/o accordi;
- c) promuove, nel rispetto delle normative di settore, l'attività di formazione e di preparazione del personale nelle materie sopra indicate;
- d) organizza simulazioni, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario e di primo soccorso;

- e) organizza e promuove corsi di divulgazione delle pratiche di primo soccorso, di prevenzione sanitaria e delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base di competenza del personale laico;
- f) organizza e promuove la raccolta del sangue, sia in via ordinaria che in caso di emergenza, contribuendo alla diffusione della coscienza trasfusionale per mezzo di personale specificamente formato, contribuisce alla raccolta anche mediante propri centri fissi e mobili, opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi e collabora con le Istituzioni per la materia trasfusionale al livello centrale e periferico.

ART. 52

(AREA SOCIO - ASSISTENZIALE)

I Volontari che operano all'interno dell'area socio - assistenziale, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto sociale.

ART. 53

(ATTIVITA' DELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE)

L'area socio - assistenziale:

- a) concorre alla divulgazione e promozione dei Principi e degli Ideali del Movimento;
- b) organizza l'assistenza alle persone indigenti, nel rispetto delle vigenti normative, anche in caso di interventi di protezione civile ed in caso di emergenza;
- c) collabora all'organizzazione dei magazzini C.R.I. per l'emergenza, contribuendo alla disponibilità del materiale necessario;
- d) organizza la distribuzione dei generi di sostegno alimentare assegnati dall'Unione Europea;
- e) promuove i corsi di informazione, formazione e comunicazione nel settore del Fund Raising
- f) promuove e organizza la formazione di nuclei di intervento psicologico;
- g) svolge attività di supporto nelle situazioni di emarginazione e di difficoltà sociale.

ART. 54

(AREA ATTIVITA' GIOVANILI)

I Volontari, di età compresa tra i 8 ed i 25 anni, che operano all'interno dell'area attività giovanili, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, si caratterizzano per lo svolgimento delle attività rivolte ai giovani ed alle tematiche giovanili.

ART. 55

(ATTIVITA' GIOVANILI)

L'area attività giovani:

- a) concorre alla divulgazione e promozione dei Principi e degli Ideali del Movimento;
- b) organizza attività rivolte ai giovani, mediante l'azione nelle aree della salute, della pace, del servizio alla comunità e della cooperazione internazionale;
- c) opera nelle aree di intervento per educare i giovani affinché facciano propri i valori del Movimento;
- d) promuove e organizza attività e incontri in ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione della gioventù;
- e) promuove corsi di informazione e formazione caratterizzati dalla educazione tra pari (peer education);
- f) organizza e promuove corsi di divulgazione delle pratiche di primo soccorso, di prevenzione sanitaria e delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base di competenza del personale laico rivolto alla fascia di età compresa tra gli 8 e i 25 anni.

I Volontari che non hanno ancora raggiunto l'età dei 14 anni sono fruitori del servizio reso dai loro colleghi di età superiore.

ART. 56
(AREA ATTIVITA' DI FORMAZIONE)

I Volontari in possesso o che acquisiscano la qualifica di Formatore, Istruttore, Monitore e Preparatore, operano all'interno dell'area della formazione, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento e nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana, e si caratterizzano per lo svolgimento delle attività rivolte alla formazione del personale dell'Associazione.

ART. 57
(ATTIVITA' DI FORMAZIONE)

L'area attività di formazione:

- a) concorre alla divulgazione e promozione dei Principi e degli Ideali del Movimento;
- b) procede alla formazione in materia di educazione sanitaria, primo soccorso e nelle altre attività istituzionali dell'associazione
- c) procede alla divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario;
- d) procede alla formazione del proprio personale;
- e) procede all'attività di monitoraggio;
- f) procede alla preparazione del personale per gli interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza;
- g) procede alla preparazione e formazione del personale preposto alle simulazioni e dei truccatori;
- h) procede alla preparazione per le attività connesse con il soccorso cinofilo, con il soccorso ed il salvataggio in acqua, con il soccorso in montagna e su piste da sci e con ogni altra attività speciale autorizzata;
- i) fornisce il necessario supporto nello svolgimento dei corsi formativi interni all'Associazione;
- j) promuove e coordina gli aggiornamenti formativi per il miglioramento e mantenimento delle qualifiche di Formatore, Istruttore, Monitore e Preparatore.

ART. 58
(NORMA TRANSITORIA)

In sede di prima applicazione o di applicazione sperimentale del presente Regolamento ed al fine di mantenere una corrispondenza ordinamentale tra le figure previste dal "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della CRI" di cui all'O.C. n. 362 del 1/7/2005 e questo strumento, ed al fine di consentire il congruente passaggio delle informazioni, si stabilisce che gli attuali Ispettori o Commissari delle anteriori Componenti civili rimangano in carica per i fini sopra indicati.